



COMUNE DI ACI CASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

Nucleo di Valutazione Interno e Controllo Strategico

Verbale n. 18	Oggetto: Progressioni economiche orizzontali: Art. 4 del Bando di selezione anno 2009 e 2010: Avvio procedura di esame dei ricorsi avverso la graduatoria finale. Prosiegua attività.
Data: 24/11/2010	

L'anno Duemiladieci, il giorno 24 del mese di Novembre, alle ore 12.30 e ss., nella sede del Comune intestato, e nell'ufficio del Segretario Generale, sito in via Dante, n. 28, si è riunito, a seguito di convocazione del 18/11/2010, prot.n. 27109 e per autoconvocazione il Nucleo di Valutazione Interno dell'Ente, costituito, ai sensi dell'art. 58 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117/2009 e nominato con provvedimento sindacale n. 101/2009, nelle persone di:

- Dott. Mario Trombetta, Presidente;
- Dott.ssa Carmela Ficara, membro;
- Dott. Giuseppe Gagliano, membro.

Il Presidente, apre la seduta, per il prosiegua dell'esame dei ricorsi presentati:

2) IOZZIA GIOVANNA (prot.n. 26789 del 16/11/2010, partecipante alla selezione 2009/2010, passaggio da cat. B.5 a cat. B.6;): Il N.V.I., esamina il ricorso presentato dal ricorrente e le doglianze espresse ed esaminata la documentazione istruttoria (titoli e scheda di valutazione); verificato che il ricorso risulta presentato nei termini; atteso che la sommatoria del punteggio è stata erroneamente riportata nella graduatoria in totale punti 33,50, anziché esattamente punti 34.50, e quindi trattasi di errore materiale. Per quanto sopra esposto, il N.V.I., ad unanimità di voti, accoglie il ricorso, perché fondato.

3) CORSARO GIUSEPPE (prot.n. 26832 del 16/11/2010, partecipante alla selezione 2009/2010, passaggio da cat. B.4 a cat. B.5): Il N.V.I., esamina il ricorso presentato dal ricorrente e le doglianze espresse ed esaminata la documentazione istruttoria (titoli e scheda di valutazione); verificato che il ricorso risulta presentato nei termini; Atteso che il dipendente, per il fattore "Esperienza acquisita" è stato erroneamente valutato nell'errato presupposto che lo stesso sia inquadrato in cat. B.5 (come evincesi dalla stessa scheda) e, invece, andrebbe correttamente valutato per il servizio nella categoria B.4, sia esso svolto all'interno dell'Ente che in altri Enti del medesimo comparto. Per quanto attiene, infine, il giudizio espresso dal Dirigente sul valutato, verificata dal Nucleo la corretta applicazione dei parametri di valutazione nella formazione del giudizio, non ritiene di poter entrare nel merito della singola valutazione in quanto rientrante nella sfera di autonomia di giudizio del Dirigente. Per quanto sopra esposto, il N.V.I., ad unanimità di voti, accoglie il ricorso, limitatamente all'opposizione inerente la valutazione del fattore "Esperienza acquisita", perché fondato, mentre per il resto rigetta.

4) D'IGNOTI CARMELA: (prot.n. 26970 del 18/11/2010, partecipante alla selezione 2009/2010, passaggio dalla cat. A4 alla cat. A.5): Il N.V.I., esamina il ricorso presentato dal ricorrente e le doglianze espresse ed esaminata la documentazione istruttoria (titoli e scheda di valutazione); verificato che il ricorso risulta presentato nei termini; Atteso che risulta attribuita dalla scheda di valutazione il punteggio inerente "Esperienza acquisita" in punti 13; Atteso che per quanto attiene, infine, il giudizio espresso dal Dirigente sul valutato, verificata dal Nucleo la corretta applicazione dei parametri di valutazione nella formazione del giudizio, non ritiene di poter entrare nel merito della singola valutazione, in quanto rientrante nella sfera di autonomia di giudizio del Dirigente. Che per quanto attiene al possesso del requisito di "non aver subito censure o altre sanzioni disciplinari nel periodo di valutazione", va precisato che questo si riferisce ad un requisito di accesso alla selezione e non un parametro di valutazione. Per quanto sopra esposto, il N.V.I., ad unanimità di voti, rigetta il ricorso, perché infondato.

5) LAMAGNA ROSANGELA (prot.n.26997 del 18/11/2010, partecipante alla selezione 2009/2010,

passaggio dalla cat. D.4 alla cat. D.5): Il N.V.I., esamina il ricorso presentato dal ricorrente e le doglianze esposte ed esaminata la documentazione istruttoria (titoli e scheda di valutazione); verificato che il ricorso risulta presentato nei termini; atteso che per quanto attiene i criteri di preferenza (punto 1 del ricorso) il N.V.I. precisa che tale criterio è stato regolarmente approvato in sede di C.C.D.I. del 8/10/2010 e, quindi rappresenta criterio vincolante; per quanto attiene la lamentata applicazione di uno dei requisiti minimi (punto 2 del ricorso), si precisa che non esiste nessun passaggio giuridico di personale nell'anno 2008 e, pertanto, la ricorrente risulta, nel punto contraddittoria; per quanto attiene il punto inerente il mancato inserimento e conseguente mancata compilazione dell'esatta tipologia di scheda (punto 3 del ricorso), si precisa che risulta compilata agli atti l'esatta scheda (passaggio da D.4 a D.5), in quanto la ricorrente all'atto della selezione è inquadrata nella categoria professionale D.4 e non D.3. ; per il punto 4 del ricorso si rimanda a quanto sopra detto per il punto 3, in quanto consequenziale; per quanto attiene, infine il punto inerente i criteri di compilazione della scheda (punto 5), la lamentela in ordine al soggetto (Capo Area) valutatore, si richiama quanto deciso in sede di contrattazione decentrata del 8/10/2010, ove testualmente si dispone che *"La valutazione del dipendente viene fatta dall'ultimo capo area"*, verbale debitamente sottoscritto dalla delegazione trattante, pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente e richiamato dal bando di selezione; per quanto attiene, invece, alla lamentela in ordine alla valutazione del servizio effettivamente prestato, il N.V.I., concorda con quanto lamentato dalla ricorrente (che riporta un caso specifico), in quanto la valutazione del dipendente nella selezione per la progressione economica orizzontale, v'è riferita al servizio effettivamente prestato, anche se in posizione di comando o distacco, non potendosi ad esso equiparare posizioni diverse quali quelle dell'aspettativa (valida ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 150/2009, solo per le progressioni di carriera). Per quanto sopra esposto, il N.V.I., ad unanimità di voti, accoglie il ricorso limitatamente alla domanda della ricorrente attinente alla riformulazione della graduatoria tenendo conto del servizio effettivamente prestato e come per legge equiparabile (punto 5, comma 2 del ricorso), rigettando gli altri punti di lamentela, perché infondati.

Il Nucleo di Valutazione decide di aggiornare i lavori e autoconvocarsi per il giorno 01/12/2010, alle ore 10.30.

Alle ore 14.30, la seduta è sciolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

.....
.....
.....